



P.A.N.E.

PARCO AGRICOLO NORD EST

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA
PARTE DEL PARCO AGRICOLO NORD EST E PER L'UTILIZZO
DEL LOGO ISTITUZIONALE**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera N. 8 del 22/02/2018

Approvato dall'Assemblea Consortile con Delibera N. 5 del 17/05/2018

Parte I – DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1 - FINALITA'

1. Disciplinare le regole e le modalità per la concessione del patrocinio del Parco Agricolo Nord Est a manifestazioni ed eventi promossi da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per l'Ente stesso.
2. Regolamentare i criteri e le procedure per l'uso, da parte di terzi, del Logo istituzionale dell'Ente nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche fornite dall'Ente.

Art. 2 – DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è una manifestazione di apprezzamento e adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, organizzate a livello locale, regionale e nazionale, coinvolgenti valori considerati importanti per l'Ente, nonché iniziative rivolte a promuovere una più diffusa cultura della protezione dell'ambiente.
2. La concessione del patrocinio non oneroso si intende riferito solamente all'utilizzo dello logo del Parco e all'utilizzo di forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet dell'Ente, bacheche del Parco e non comporta l'assunzione di spese a carico dell'Ente, né la concessione di contributi economici, sotto qualsiasi forma.
3. La concessione del patrocinio oneroso si intende riferito all'utilizzo dello logo e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet dell'Ente, bacheche del Parco oltre che a benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi, anche la concessione di rimborso parziale o totale delle spese sostenute, a favore di terzi organizzatori.
4. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici o da soggetti privati (ad esempio associazioni ambientaliste, culturali, di promozione sociale, Pro loco, associazioni di categoria, ecc.) dotati di rappresentatività in ambito locale.
5. Il Patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.
6. Il Patrocinio viene concesso con decreto del Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione. In casi di somma urgenza il Presidente può concedere il patrocinio informandone il Consiglio di Amministrazione durante la prima seduta valida.

Art. 3 - OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di Patrocinio:
 - manifestazioni (ad esempio mostre, convegni, congressi, incontri, manifestazioni sportive etc.) svolte nel territorio del Parco e che abbiano come tema la sensibilizzazione e l'educazione ambientale, la divulgazione scientifica e naturalistica e la fruizione del Parco, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politiche e gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;
 - pubblicazioni (ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), che saranno sottoposte a specifica valutazione;
 - prodotti multimediali e telematici (ad esempio cd, cd-rom, dvd, siti web a contenuto divulgativo), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo esclusivamente benefico il ricavato della vendita;

- corsi, seminari, workshop e iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo. Di norma, salvo appropriata motivazione, non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o che sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale su argomenti che non rientrano nelle competenze statutarie dell'Ente.
2. Il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la manifestazione, pubblicazione a stampa ovvero il prodotto multimediale e telematico ed i corsi, prevedano la compartecipazione del Parco nella fase progettuale e operativa del progetto.

Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere il patrocinio:
 - a) Ente del terzo settore;
 - b) fondazione;
 - c) società;
 - d) comitato;
 - e) persona fisica;
 - f) soggetto pubblico.
2. Il patrocinio non viene concesso:
 - a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
 - b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Parco e previste dallo Statuto Consortile;
 - c) per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto sotto (criteri e modalità).
3. La domanda, redatta in carta semplice, da parte dei soggetti indicati, va indirizzata al Parco Agricolo Nord Est e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Art. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO

1. Il Patrocinio è concesso, previa relativa istruttoria degli uffici, dal Presidente con decreto.
2. L'istruttoria dovrà verificare la completezza della domanda, la rispondenza della materia cui l'iniziativa interessa o si riferisce con le finalità statutarie del Parco.
3. Il Patrocinio, che non può essere concesso in via permanente, è riferito alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza. Il patrocinio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocinio stesso, previa verifiche successive, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dall'Ente.
5. A conclusione della manifestazione od iniziativa patrocinata, i promotori e gli organizzatori della stessa sono tenuti, a richiesta dell'Ente, a trasmettere tutta la documentazione utile, comprovante l'avvenuto

utilizzo del patrocinio e/o del Logo istituzionale. La concessione del Patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio dell'amministrazione dell'Ente.

Art. 6 - UTILIZZO DEL LOGO

1. Nella richiesta di utilizzo del Logo è necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.
2. Il Logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione di eventi per i quali è già stato concesso il patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio dell'Ente. In questi casi, l'utilizzo del Logo istituzionale dell'Ente deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi per più di 30 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, il Parco non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'Ente potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

PARTE II – CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO

Art.7 – RICHIESTE E CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le domande devono pervenire al protocollo del Parco utilizzando il modulo disponibile sul sito internet dell'Ente entro il 31 gennaio dell'anno di svolgimento delle attività e delle iniziative. Alle richieste dovrà essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione del relativo periodo e luogo di svolgimento da cui emerga il contenuto.
2. Tale relazione dovrà essere corredata da:
 - a) lo statuto (ove esistente) o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
 - b) il nominativo del Responsabile;
 - c) il periodo di attuazione;
 - d) eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati;
 - e) Il bilancio preventivo dell'iniziativa che si intende svolgere o un prospetto analitico dei costi;
 - f) l'indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto bancario o postale, loro sede di riferimento e codice IBAN;
 - g) l'impegno da parte del soggetto richiedente a far risultare che l'iniziativa sarà realizzata con il concorso del Parco Agricolo Nord Est, con le modalità indicate al comma 5 del presente articolo ed all'art.6.
3. Sulla domanda di contributo dovrà essere esplicitamente indicato se sono state inoltrate analoghe richieste di contributo ad altri Enti. La concessione del contributo avviene attraverso l'assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato, in relazione alle disponibilità di bilancio e all'attinenza che l'idea proposta rientri nei fini istituzionali del Parco, con il piano di riparto approvato dal CdA entro il 31 marzo e comunque dopo l'approvazione del bilancio di previsione.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al livello istituzionale del Parco, utilizzando la dicitura: "*con il Patrocinio del Parco Agricolo Nord Est*" ovvero

attraverso l'apposizione del Logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche fornite dall'Ente.

5. La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, dalle società partecipate dalla Regione nonché dagli altri organismi ai quali la Regione partecipa; i soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio dell'Ente per iniziative svolte devono comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre in caso contrario devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.

Art. 8 – CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il CdA approva il piano di riparto dei contributi in denaro per patrocini onerosi di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) attività complessiva dell'Associazione;
 - b) utilità, importanza, rilievo delle finalità statutarie;
 - c) incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutarie;
 - d) rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione all'ambito ambientalistico e naturalistico;
 - e) valenza e ripercussione territoriale;
 - f) attività per singole iniziative e/o singoli progetti.
2. Il CdA approva i patrocini onerosi riferiti a benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'amministrazione dell'Ente, la domanda è ritenuta non ammissibile.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza e rilascerà apposito assenso con atto del Presidente.
5. Per attività e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, il CdA potrà disporre per un intervento adeguato secondo la disponibilità di bilancio; le richieste di tali patrocini onerosi dovranno essere corredate dalla documentazione di cui al comma 1 e pervenire almeno 30 giorni prima della data di svolgimento.

Art. 9- RENDICONTAZIONE PER LE SINGOLE INIZIATIVE

1. Per l'erogazione della somma concessa sarà necessario trasmettere inderogabilmente, pena decadenza del contributo concesso, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa i seguenti documenti:
 - a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, distinte per singole voci, firmato dal Presidente o dal Legale Rappresentante;
 - c) copie della suddetta documentazione contabile. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'Associazione ed esibiti su richiesta del Parco;
 - d) autocertificazione a firma del Presidente o del Legale Rappresentante, che i documenti contabili, presentati a rendiconto, non sono stati prodotti e non lo saranno a giustificazione di altri contributi ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti e/o privati;
 - d) la documentazione utile, comprovante l'avvenuto utilizzo del Logo istituzionale.
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica, costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro che avverrà con determinazione del Direttore, da pubblicare sul

sito web del Parco Agricolo Nord Est, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 2013. La concessione del patrocinio oneroso è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 10 – DECADENZA DEL DIRITTO DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di patrocinio decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'assenso scritto rilasciato dal Presidente.